

STATUTI

NSOI

Swiss Network for Integrative Oncology

Schweizerisches Netzwerk für Integrative Onkologie

Réseau Suisse d' Oncologie Intégrative

Network Svizzero di Oncologia Integrata

Indirizzo

Istituzione del presidente in carica

Sommario

Preambolo	3
Art. 1 Nome e sede legale	3
Art. 2 Scopo dell'associazione	3
Art. 3 Ammissione	4
Art. 4 Quota associativa	5
Art. 5 Termine dell'appartenenza	5
Art. 6 Organi dell'associazione	5
Art. 7 Assemblea generale:	6
Art. 8 Consiglio direttivo, compiti, composizione e durata del mandato	6
Art. 9 Consiglio direttivo allargato	7
Art. 10 Revisori dei conti	8
Art. 11 Segreteria, amministrazione	8
Art. 12 Esercizio finanziario, finanze, quote associative, responsabilità civile	8
Art. 13 Disposizioni di revisione dello statuto	8
Art. 14 Scioglimento/fusione, liquidazione	9
Art. 15 Entrata in vigore	9

Preambolo

- ¹ Il Network svizzero di *Oncologia Integrata* (SNIO) definisce l'"oncologia integrata" come un'integrazione centrata sul paziente e orientata ad interventi di medicina complementare e integrata (CIM) nel trattamento e nell'assistenza oncologica convenzionale, basandosi e precisando la definizione* della *Society for Integrative Oncology* (SIO). Gli interventi in questione sono effettuati da medici, infermieri e terapisti con formazione certificata e riconosciuta in Svizzera.
- ² Un concetto di trattamento oncologico integrato si basa su una comprensione olistica bio - psico - socio - spirituale (BPSS) dell'essere umano e riconosce la relazione salutogenica da persona a persona e tra uomo e natura.
- ³ Ai pazienti affetti da cancro deve essere data la possibilità di accedere ad una consulenza e ad una terapia oncologica integrata adeguata.

* *L'oncologia integrata è un campo di trattamento del cancro incentrato sul paziente e basato sull'evidenza, che utilizza pratiche mente-corpo, prodotti naturali e/o cambiamenti nello stile di vita provenienti da diverse tradizioni per integrare le terapie oncologiche convenzionali. L'oncologia integrata cerca di ottimizzare la salute, la qualità della vita e i risultati clinici durante tutto il corso del trattamento, consentendo alle persone di prevenire il cancro e di diventare parte attiva prima, durante e dopo il trattamento del cancro. Witt, C. M. et al (2017). Journal of the National Cancer Institute.*

Art. 1 Nome e sede legale

- ¹ una associazione senza scopo di lucro con il nome di *Swiss Network for Integrative Oncology* (SNIO) è costituita in conformità al presente Statuto e ai sensi dell'art. 60 e seguenti del codice civile svizzero.
- ² La sede legale dell'associazione è l'istituto di appartenenza del Presidente in carica.
- ³ La sede legale può essere spostata in un altro luogo della Svizzera con delibera dell'Assemblea generale.

Art. 2 Scopo dell'associazione

- ¹ L'associazione sostiene l'interazione tra tutti i membri e costituisce una piattaforma di comunicazione tra i suoi membri.
- ² L'associazione rende noti i compiti e le possibilità dell'oncologia integrativa attraverso un lavoro di pubbliche relazioni.
- ³ L'associazione si impegna per un rimborso appropriato e interprofessionale dei servizi di oncologia integrata forniti da specialisti adeguatamente qualificati nelle rispettive organizzazioni associate.
- ⁴ L'associazione sviluppa e definisce criteri di qualità nell' oncologia integrata per la consulenza e il trattamento dei pazienti affetti da cancro e si adopera per la certificazione a lungo termine delle organizzazioni che ne fanno parte.
- ⁵ L'associazione sviluppa, sostiene e coordina la ricerca multicentrica nell'ambito dell'oncologia integrata e si impegna a creare un registro nazionale dei pazienti.
- ⁶ L'associazione struttura e coordina i programmi di formazione e perfezionamento in oncologia integrata e sfrutta le sinergie con altre associazioni specialistiche (ad esempio UNION, SGM0, OPS).
- ⁷ L'associazione sostiene le istituzioni che vogliono implementare metodi di terapia oncologica integrata.
- ⁸ L'associazione fa rete con specifici gruppi di interesse nella medicina complementare ed integrata e nell'oncologia.

⁹ L'associazione rappresenta l'oncologia integrata, così come intesa dalla SNIO e dalle organizzazioni che ne fanno parte, nei confronti di altre organizzazioni mediche, del pubblico, delle autorità e di altre istituzioni in Svizzera.

Art. 3 Ammissione

¹ L'associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- a. Membri con diritto di voto
- b. Membri senza diritto di voto

² Membri con diritto di voto (un voto per membro) sono le istituzioni (ospedali, cliniche, centri, istituti, studi medici, ecc.), o i loro organi legalmente responsabili, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. Oncologia medica: centro SAKK o centro certificato della Rete svizzera contro il cancro (Swiss Cancer Network) o altri centri oncologici certificati (centro senologico KLS, centri oncologici certificati DKG, ecc.)
- b. Medicina integrata: almeno 2 giorni al mese consulenze cliniche di oncologia integrata e/o consulenze all'interno del proprio istituto o ospedale, da parte di uno specialista con una delle due caratteristiche:
 - b1. un attestato di formazione complementare riconosciuto dalla SIWF in una delle seguenti discipline: Agopuntura/TCM (ASA), Medicina Antroposofica Avanzata (VAOAS), Omeopatia (SVHA), Ipnosi Medica (SMSH), Fitoterapia (SMGP), o equivalente*.
 - o b2. un CAS in Health Psychological Lifestyle Changes and Mind Body Medicine (UZH), o una formazione come insegnante MBSR (MBSR Association Switzerland), o un CAS in Integrative and Complementary Treatment Approaches or Medicine (ZHAW o HE-SAV) o equivalente*.

³ Auspicabili sarebbero istituzioni integrate ed interprofessionali. In caso di collaborazione tra un istituto oncologico ed un istituto di medicina integrata, deve esistere un accordo scritto tra le due istituzioni che regoli la portata, il contenuto e le responsabilità di questa collaborazione.

⁴ Oltre ai diritti e agli obblighi, i membri con diritto di voto tengono conto dei seguenti principi:

- a. L'oncologia integrata viene offerta come parte di un concetto, basato anche sull'art. 35a KVV.
- b. L'istituzione sostiene la formazione continua e avanzata in oncologia integrata.

⁵ sono membri senza diritto di voto:

- a. Istituzioni, o i loro organi legalmente responsabili, che non soddisfano i criteri di un membro con diritto di voto.
- b. Sponsor (istituzioni, aziende)
- c. Membri individuali

⁶ Il consiglio direttivo decide sull'ammissione. Le decisioni sono definitive e non devono essere motivate al richiedente.

* Possono essere presi in considerazione anche specialisti in formazione attiva o in un programma CAS o in formazione nelle discipline di cui all'art. 3 comma 2 b1 / b2.

⁷ Esistono i seguenti diritti e obblighi:

- a. Ogni socio è tenuto a rispettare lo Statuto e a promuovere il benessere dell'associazione.
- b. Ogni socio è tenuto a pagare la quota associativa stabilita dall'assemblea generale.
- c. I membri si impegnano a partecipare alle attività dell'associazione a titolo gratuito.

Art. 4 Quota associativa

- ¹ La quota associativa è stabilita dall'assemblea generale. Le modifiche alla quota associativa vengono decise dall'assemblea generale.
- ² Il consiglio direttivo può esentare singoli soci dal pagamento delle quote associative o stabilire quote associative ridotte.

Art. 5 Termine dell'appartenenza

- ¹ L'iscrizione scade con
 - a. Dimissioni, scioglimento dell'istituzione
 - b. Esclusione
- ² Le dimissioni dall'associazione devono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e devono essere presentate con un preavviso di tre mesi rispetto alla fine dell'anno solare. I soci dimissionari devono comunque pagare la quota associativa per l'anno in corso. Tutti i diritti e le pretese sui beni dell'Associazione decadono con le dimissioni.
- ³ I soci che non adempiono ai loro obblighi nei confronti dell'associazione possono essere esclusi dal consiglio direttivo senza indicarne i motivi.

Art. 6 Organi dell'associazione

- ¹ Gli organi dell'associazione sono
 - a. Assemblea generale annuale AGM
 - b. Consiglio direttivo di base
 - c. Consiglio direttivo allargato
 - d. Revisori dei conti
- ² Disposizioni aggiuntive allo Statuto possono essere stabilite in un regolamento organizzativo.

Art. 7 Assemblea generale:

¹ L'organo supremo dell'Associazione è l'assemblea generale. Essa ha i seguenti poteri:

- a. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
- b. Accettazione della relazione annuale, del bilancio d'esercizio e della relazione dei revisori dei conti
- c. Scarico del consiglio direttivo e dei revisori dei conti
- d. Determinazione delle quote associative e dei compensi
- e. Approvazione del bilancio, compresa la determinazione dell'autorità finanziaria del consiglio direttivo
- f. Elezione e revoca del consiglio direttivo
- g. Elezione e revoca del presidente
- h. Elezione e revoca dei revisori dei conti
- i. Revisione dello statuto
- j. Risoluzione sullo scioglimento dell'associazione

² Ogni anno solare si tiene un'assemblea generale ordinaria. La convocazione avviene con almeno due settimane di anticipo. Il consiglio direttivo stabilisce l'ordine del giorno e comunica l'ora e il luogo dell'assemblea generale. L'assemblea generale può essere tenuta anche online o in forma ibrida.

³ Le mozioni dei soci all'attenzione dell'assemblea generale devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo almeno 6 settimane prima dell'assemblea generale. Il consiglio direttivo inserisce all'ordine del giorno le mozioni ricevute per tempo.

⁴ L'assemblea generale straordinaria viene convocata con delibera del consiglio direttivo, su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto o su richiesta dei revisori dei conti. La convocazione avviene almeno due settimane prima della riunione.

⁵ L'assemblea generale è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente del consiglio direttivo.

⁶ Le delibere dell'assemblea generale vengono verbalizzate.

⁷ Ad eccezione della revisione dello statuto (art. 13) e dello scioglimento/fusione dell'associazione (art. 14), tutte le delibere e le elezioni richiedono la maggioranza assoluta per essere valide.

Art. 8 Consiglio direttivo, compiti, composizione e durata del mandato

¹ Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 persone ed è così composto:

- a. Presidente
- b. Vicepresidente
- c. Membri (il consiglio direttivo assegna le diverse mansioni)

² Membri del consiglio direttivo sono delegati di un'istituzione con diritto di voto appartenente all'associazione.

³ La maggioranza del consiglio direttivo deve:

- a. avere una qualifica di specialista in oncologia medica o equivalente.
- b. essere un medico specialista con almeno una formazione/istruzione aggiuntiva descritta all'art. 3, comma 2b. Almeno due diverse discipline di medicina complementare devono essere rappresentate nel comitato di base.

⁴ Dovrebbero essere rappresentate almeno una persona di una regione linguistica latina (francese, italiana, romancia) e una persona di una regione linguistica tedesca.

⁵ Auspicabili nel consiglio direttivo, ma non requisiti obbligatori:

- a. un infermiere professionale
- b. un terapeuta di medicina complementare ed integrata
- c. un responsabile o vice responsabile di una clinica di oncologia medica
- d. un direttore o un vicedirettore di un istituto di medicina integrata

⁶ Il consiglio direttivo è autocostituito, ad eccezione del presidente. Il consiglio direttivo prende decisioni principalmente sulla base del consenso (consense oppure consent). In casi eccezionali, si può procedere a una votazione formale con voto decisivo del Presidente. Queste eccezioni vengono comunicate nella relazione annuale all'Assemblea generale.

⁷ I compiti comprendono:

- a. Il consiglio direttivo è responsabile di tutti gli affari che non sono espressamente assegnati a un altro organo.
- b. Il consiglio direttivo è responsabile della gestione finanziaria, amministrativa e strategica dell'organizzazione.
- c. Il consiglio direttivo rappresenta l'organizzazione all'esterno.
- d. Il consiglio direttivo determina i firmatari autorizzati e specifica il tipo di sottoscrizione.

⁸ I membri del consiglio direttivo lavorano a titolo onorifico e sono eletti per un mandato di 3 anni. La rielezione è generalmente possibile per un massimo di 2 mandati; in casi eccezionali, può essere autorizzato un terzo mandato. Le dimissioni dal consiglio direttivo sono possibili solo in occasione dell'Assemblea generale. Se un membro del consiglio direttivo lascia prematuramente l'incarico, il Consiglio direttivo è autorizzato a eleggere un sostituto per il mandato in corso, previa conferma da parte dell'assemblea generale successiva.

Art. 9 Consiglio direttivo allargato

¹ I responsabili delle sezioni sono persone delegate dalle istituzioni membri con diritto di voto, incaricate dal consiglio direttivo per una sezione (ad esempio: consensus meeting, ricerca, insegnamento, relazioni pubbliche, ecc.) Insieme al consiglio direttivo, formano il consiglio direttivo allargato. Un membro del consiglio direttivo può essere anche responsabile di una sezione.

² I responsabili delle sezioni gestiscono le loro aree e si riuniscono con il consiglio direttivo allargato su invito. Il consiglio direttivo allargato prende decisioni principalmente sulla base del consenso (Consensus oppure Consent). In caso di disaccordo, il Consiglio direttivo può procedere ad una votazione formale con il voto decisivo del Presidente. Queste eccezioni vengono comunicate nella relazione annuale all'Assemblea generale.

Art. 10 Revisori dei conti

- ¹ L'assemblea generale elegge uno o due revisori o una persona giuridica per controllare i conti ed effettuare un controllo a campione almeno una volta all'anno.
- ² I revisori presentano all'Assemblea generale una relazione scritta sulla revisione del bilancio annuale e propongono la concessione o il rifiuto del discarico al tesoriere ed al consiglio direttivo.
- ³ Il mandato è di tre anni. È consentita la rielezione. Il licenziamento è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

Art. 11 Segreteria, amministrazione

- ¹ Il consiglio direttivo può istituire una amministrazione per la gestione delle attività operative e amministrative o incaricare un'organizzazione adeguata.
- ² La ripartizione delle competenze tra il consiglio direttivo e la direzione dell'amministrazione è regolamentata. La direzione partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con funzioni consultive.
- ³ Di tutte le riunioni e le sessioni viene redatto un verbale.
- ⁴ L'associazione mantiene un archivio per conservare tutti i dati importanti.

Art. 12 Esercizio finanziario, finanze, quote associative, responsabilità

- ¹ L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- ² Le entrate dell'associazione sono costituite in particolare da
 - a. Quote associative
 - b. Reddito del patrimonio dell'associazione
 - c. Contributi volontari e donazioni (da parte di sponsor come fondazioni e aziende, ecc.)
- ³ L'importo delle quote associative viene deciso dall'assemblea generale.
- ⁴ Le passività dell'associazione sono coperte esclusivamente dal suo patrimonio. La responsabilità personale dei membri è esclusa. I soci non sono obbligati a versare contributi aggiuntivi.
- ⁵ Le donazioni volontarie che superano un importo minimo definito dal consiglio direttivo vengono pubblicate nella relazione annuale. È possibile indicare l'importo o una categoria di sponsor. È possibile creare un pool industriale per sostenere il lavoro dell'associazione o di sezioni specifiche.

Art. 13 Disposizioni di revisione dello statuto

- ¹ Le modifiche a singoli articoli dello statuto o una revisione totale possono essere apportate all'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei voti presenti.

Art. 14 Scioglimento/Fusione, Liquidazione

- ¹ Lo scioglimento/fusione può essere deciso solo da un'assemblea generale straordinaria convocata a tale scopo con una maggioranza di due terzi dei voti presenti.
- ² In caso di scioglimento dell'associazione, tutti i beni saranno trasferiti a un'entità giuridica con obiettivi simili che sia esente da imposte a causa del suo status di non profit o di finalità pubblica.

Art. 15 Entrata in vigore

- ¹ Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'assemblea costitutiva del 25 aprile 2024 ed entra in vigore immediatamente.

Aarau, 25 aprile 2024

Firma del Presidente fondatore

Firma del Vicepresidente fondatore

Traduzione dall' originale tedesco a scopo informativo